

CORONAVIRUS

7 febbraio 2022

Publicato il Decreto Legge che modifica la durata del Green Pass – Aggiornata la classificazione delle Regioni

In breve

È stato pubblicato il Decreto Legge 4 febbraio 2022, n. 5, che modifica la durata della validità e l'impiego del Green Pass rilasciato a seguito di vaccinazione e guarigione dal Covid-19 e la durata della quarantena in caso di contatto stretto.

Inoltre, il Ministero della Salute ha emesso un'Ordinanza, a seguito della quale, in base all'andamento dei contagi da Covid-19, viene aggiornata la classificazione delle Regioni e delle Province Autonome tra zone "bianche", "gialle" e "arancioni".

TES/IND 29/22

Precedenti comunicazioni sul coronavirus

Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata "In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari" del [Portale dei Servizi](#).

DL 4 febbraio 2022, n. 5

È stato pubblicato il Decreto Legge 4 febbraio 2022, n. 5⁽¹⁾ (in allegato), che:

- modifica la durata della validità delle Certificazioni verdi Covid-19, in particolare:
 - a seguito della **somministrazione della dose booster** (di richiamo) e in caso di **guarigione post-infezione da SARS-COV-2 a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose booster**, il **Green Pass ha validità illimitata**, fatte salve possibili future disposizioni in materia;
 - in caso di **guarigione** a seguito di infezione da SARS-COV-2 **oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose** di vaccino, la validità del Green Pass resta di **sei mesi** a decorrere dalla guarigione;
- prevede che il **periodo di quarantena non si applichi anche ai contatti stretti che sono guariti dal Covid-19 dopo aver completato il ciclo vaccinale primario (senza più fare riferimento al termine dei 120 giorni)**; tali soggetti devono indossare la mascherina FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con il soggetto positivo ed effettuare un tampone rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto; si ricorda che le stesse modalità si applicano ai soggetti con terza dose, a coloro che hanno completato il ciclo vaccinale primario (due dosi) da meno di 120 giorni e a coloro che non hanno eseguito il ciclo vaccinale primario, ma che sono guariti da meno di 120 giorni;
- prevede, per i soggetti provenienti dall'estero in possesso da più di sei mesi di un certificato di guarigione o vaccinazione, la possibilità di accedere ai servizi e alle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere il Green Pass "rafforzato", previa effettuazione di test antigenico (rapido o molecolare) con esito negativo. Tale test

antigenico non è obbligatorio in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario, solo nel caso di vaccinazioni con vaccini autorizzati o riconosciuti come equivalenti in Italia;

- estende anche alle **zone rosse** (oltre alle zone gialle e arancioni) **l'obbligo di possesso del Green Pass "rafforzato" (o di idonea certificazione di esenzione) per la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi** ai sensi della normativa vigente.

Entrata in vigore

Il presente decreto è entrato in vigore il **5 febbraio 2022**.

Ordinanza del Ministero della Salute per la classificazione delle Regioni/Province Autonome

Il Ministero della Salute ha pubblicato una Ordinanza⁽²⁾, che stabilisce a quali Regioni/Province Autonome si debbano applicare le disposizioni di cui alle cosiddette zone "arancioni", "gialle" e "bianche".

Zone arancioni

Attualmente rientrano tra le cosiddette "zone arancioni":

- **fino al 14 febbraio 2022**, salvo nuova classificazione:
 - Valle d'Aosta
- **fino al 21 febbraio 2022**, salvo nuova classificazione:
 - Abruzzo
 - Friuli Venezia Giulia
 - Marche
 - Piemonte
 - Sicilia

Zone gialle

Attualmente rientrano tra le cosiddette "zone gialle":

- **fino al 14 febbraio 2022**, salvo nuova classificazione:
 - Campania
 - Lazio
 - Liguria
 - Lombardia
 - Provincia Autonoma di Bolzano
 - Provincia Autonoma di Trento
 - Veneto
- **fino al 21 febbraio 2022**, salvo nuova classificazione:
 - Calabria
 - Emilia Romagna
 - Puglia
 - Sardegna
 - Toscana

Zone bianche

Sempre alla data odierna, rientrano tra le cosiddette "zone bianche" tutte le altre Regioni, ossia:

- Basilicata
- Molise
- Umbria




Si riporta inoltre in allegato la versione aggiornata della tabella redatta dal Governo nella quale sono riassunte le **attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato" nelle diverse zone**.

Adempimenti di prossima applicazione

Si ricorda infine che il DL 7 gennaio 2022, n. 1⁽³⁾ (vedere Circolare TES/IND 3/22), ha previsto **dal 15 febbraio al 15 giugno 2022, l'obbligo di possesso ed esibizione del cosiddetto "Green Pass**

rafforzato” per lo svolgimento dell’attività lavorativa a tutti i soggetti che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, ad eccezione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

Allegati

	DL 4 febbraio 2022 n 5
	Governo - Tabella attività consentite aggiornata al 3 febb
	Ordinanza MinSalute 4 febb 2022 - Classificazione regioni

Note

- 1) *GuRI n. 29 del 4 febbraio 2022, Decreto-Legge 4 febbraio 2022, n. 5, Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo*
- 2) *GuRI n. 30 del 5 febbraio 2022, Ministero della Salute, Ordinanza 4 febbraio 2022, Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana*
- 3) *GuRI n. 4 del 7 gennaio 2022, Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1 (Raccolta 2022), Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5.

Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con cui è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;

Considerata l'esigenza di dettare nuove disposizioni in relazione alla durata delle certificazioni verdi COVID-19;

Ritenuto di dover introdurre misure idonee a disciplinare l'accesso, in condizioni di sicurezza, ai servizi e alle attività sul territorio nazionale da parte di soggetti provenienti da altri Stati;

Considerata la necessità di aggiornamento e revisione delle modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, anche in ragione del miglioramento del quadro epidemiologico e della maggiore immunizzazione e copertura vaccinale nella fascia d'età dai cinque agli undici anni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'istruzione e della salute;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti-SARS-CoV-2 o di avvenuta guarigione da COVID-19

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, secondo periodo, le parole «la certificazione verde COVID-19 ha una validità di sei mesi a far data dalla medesima somministrazione» sono sostituite



dalle seguenti: «la certificazione verde COVID-19 ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo»;

b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validità di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.».

Art. 2.

Ulteriori disposizioni sul regime dell'autosorveglianza

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 7-ter è inserito il seguente:

«7-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 7-bis sull'autosorveglianza si applicano anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario.».

Art. 3.

Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

«9-bis. Ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione anti SARS -Cov-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario anti-SARS-Cov-2 o dall'avvenuta guarigione da COVID-19, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione di cui al comma 2, lettere a), b) e c-bis), c.d. green pass rafforzato, previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera c), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico rapido o di settantadue ore se molecolare. L'effettuazione del test di cui al primo periodo non è obbligatoria in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l'accesso ai servizi e alle attività di cui al primo periodo è consentito in ogni caso previa effettuazione di test antigenico

rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera c), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico rapido o di settantadue ore se molecolare.

9-*ter*. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 9-bis, sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 9-bis. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate anche con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma 10. Nelle more della modifica del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire le verifiche.»;

b) all'articolo 13:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «8-*ter*» sono inserite le seguenti: «, 9, commi 9-bis e 9-*ter*,»;

2) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole «due violazioni delle disposizioni di cui» sono inserite le seguenti: «al comma 9-*ter* dell'articolo 9 e».

Art. 4.

Efficacia della certificazione verde COVID-19 nella zona rossa

1. All'articolo 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole «e arancione» sono sostituite dalle seguenti: «, arancione e rossa».

Art. 5.


Spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-*quater* è inserito il seguente:

«Art. 9-*quater*.1 (*Spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato*).

— 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 9-*quater*, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 marzo 2022, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ovvero da e per le isole lagunari e lacustri, per documentati motivi di salute e, per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, di frequenza dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, è consentito anche ai soggetti muniti di una delle Certificazioni verdi COVID-19, comprovante l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo al virus SARS-Cov-2, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico rapido o di settantadue ore se molecolare.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, in deroga a



quanto previsto dall'articolo 9-*quater*, fermo restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato di cui all'allegato 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.».

Art. 6.

Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

1. Ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le seguenti misure:

a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65:

1) fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

2) con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni;

b) nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:

1) fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;


2) con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'ideale certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni;

c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:

1) con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

2) con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 2), lettera *b)*, numero 2), primo periodo, e lettera *c)*, numero 2), primo periodo, ai bambini e agli alunni della sezione, gruppo classe o classe si applica il regime sanitario di autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 33 del 2020, con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si



applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

3. Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

4. Nelle istituzioni di cui al comma 1, lettera *a*), la sospensione delle attività di cui al numero 2) avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione e formazione professionale, si ricorre alla didattica digitale integrata di cui al comma 1, lettera *b*), numero 2), terzo periodo, e lettera *c*), numero 2), terzo periodo, se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

5. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui al comma 1, lettera *b*), numero 2, primo periodo, e lettera *c*), numero 2), primo periodo, può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. L'applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità del presente comma e può essere impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui al primo periodo.

6. L'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BIANCHI, *Ministro dell'istruzione*

SPERANZA, *Ministro della salute*

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

22G00014

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 febbraio 2022.

Conferma nella carica di Segretario generale della Presidenza della Repubblica del dott. Ugo ZAMPETTI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 3, secondo comma, della legge 9 agosto 1948, n. 1077;

Visto l'articolo 4 del D.P. 28 novembre 2014, n. 14/N;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Il dott. Ugo ZAMPETTI è confermato nella carica di Segretario generale della Presidenza della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 230

22A00964




TABELLA ATTIVITÀ CONSENTITE SENZA/CON GREEN PASS “BASE”/”RAFFORZATO”


ATTIVITÀ	SPECIFICHE	COLORE DELLA ZONA	CONSENTITO SENZA GREEN PASS	CONSENTITO CON GREEN PASS “BASE” (vaccinazione, guarigione, tampone)	CONSENTITO CON GREEN PASS “RAFFORZATO” (vaccinazione e guarigione)
SPOSTAMENTI					
Utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o privato di linea	Aerei, treni, navi e traghetti; autobus e pullman di linea che collegano più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente, mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale, con l’eccezione degli spostamenti da/verso le isole minori per motivi di salute o per la frequenza scolastica	Bianca	No	No	Sì
		Gialla	No	No	Sì
		Arancione	No	No	Sì
Utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o privato di linea	Spostamenti da/verso le isole minori per motivi di salute o per la frequenza scolastica	Bianca	No	Sì	Sì
		Gialla	No	Sì	Sì
		Arancione	No	Sì	Sì
Utilizzo di mezzi di trasporto pubblico non di linea	Taxi ed autovetture fino a nove posti, compreso quello del conducente, adibiti a servizio di noleggio con conducente, ad eccezione di quelli in servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale (cui si applica la disciplina relativa all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale di linea)	Bianca	Sì	Sì	Sì
		Gialla	Sì	Sì	Sì
		Arancione	Sì	Sì	Sì

Spostamenti con mezzo proprio (incluso il noleggio di autovetture fino a 9 posti, a breve o lungo termine, senza conducente)	All'interno del proprio comune	Bianca Gialla Arancione	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
Spostamenti con mezzo proprio (incluso il noleggio di autovetture fino a 9 posti, a breve o lungo termine, senza conducente)	Verso altri comuni della stessa Regione	Bianca	Sì	Sì	Sì
		Gialla	Sì	Sì	Sì
		Arancione	Sì, solo per lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune	Sì	Sì
Spostamenti con mezzo proprio (incluso il noleggio)	Verso altre regioni/province autonome	Bianca	Sì	Sì	Sì
		Gialla	Sì	Sì	Sì

di autovetture fino a 9 posti, a breve o lungo termine, senza conducente)		Arancione	Sì, solo per lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune	Sì	Sì
Spostamenti con mezzo proprio (incluso il noleggio di autovetture fino a 9 posti, a breve o lungo termine, senza conducente)	Da comuni di massimo 5.000 abitanti, verso altri comuni entro i 30 km, eccetto il capoluogo di provincia	Arancione	Sì	Sì	Sì
Trasporto scolastico dedicato esclusivamente ai minori di 12 anni (scuolabus)		Bianca Gialla Arancione	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
Trasporto scolastico dedicato, dai 12 anni compiuti		Banca Gialla Arancione	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
ATTIVITÀ LAVORATIVA					
Accesso al luogo di lavoro per i lavoratori pubblici e privati (eccetto per i lavoratori pubblici per i quali vige l'obbligo vaccinale)		Bianca Gialla Arancione	No No No	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì

Accesso alle mense per i lavoratori pubblici e privati (eccetto per i lavoratori pubblici per i quali vige l'obbligo vaccinale)		Bianca Gialla Arancione	No No No	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
ACCESSO AD ATTIVITÀ COMMERCIALI E UFFICI					
Accesso a esercizi (specializzati e non) di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, prodotti surgelati o bevande, escluso in ogni caso il consumo sul posto	Ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari	Bianca Gialla Arancione	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
Accesso a farmacie, parafarmacie ed esercizi che vendono farmaci non soggetti a prescrizione medica, dispositivi medici o articoli igienico-sanitari		Bianca Gialla Arancione	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
Accesso a esercizi specializzati che vendono al dettaglio articoli medicali e ortopedici		Bianca Gialla Arancione	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
Acquisto di carburante in pompe di benzina o altri esercizi specializzati		Bianca Gialla Arancione	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
Acquisto al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento		Bianca Gialla Arancione	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì

Accesso a esercizi che vendono materiale per ottica		Bianca Gialla Arancione	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
Accesso a esercizi che vendono al dettaglio animali domestici e alimenti per animali domestici		Bianca Gialla Arancione	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
Accesso ad attività commerciali per esigenze non definite "essenziali e primarie" (negozi che vendono beni diversi da quelli specificati nelle righe precedenti)		Bianca Gialla Arancione	No No No	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì



Accesso a uffici pubblici per esigenze “essenziali e primarie”	Uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, di prevenzione e repressione degli illeciti; uffici giudiziari e uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittima di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci o per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata	Bianca Gialla Arancione	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
Accesso a uffici pubblici per esigenze non essenziali o primarie		Bianca Gialla Arancione	No No No	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
Accesso a servizi postali, bancari e finanziari		Bianca Gialla Arancione	No No No	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
Accesso agli esercizi che offrono servizi alla persona		Bianca Gialla Arancione	No No No	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
STUDENTI DI SCUOLE E UNIVERSITÀ – CORSI DI FORMAZIONE					
Studenti di scuole superiori e istituti tecnici		Bianca Gialla Arancione	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì

Studenti universitari		Bianca Gialla Arancione	No No No	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
Corsi di formazione in presenza		Bianca Gialla Arancione	No No No	Sì Sì No	Sì Sì Sì
STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE					
Accesso degli utenti a strutture sanitarie, sociosanitarie e studi medici, pubblici o privati, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura		Bianca Gialla Arancione	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
Accesso degli accompagnatori degli utenti di cui alla riga precedente		Bianca Gialla Arancione	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
Accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice		Bianca	No	No	Sì, con tampone negativo o terza dose
		Gialla	No	No	Sì, con tampone negativo o terza dose
		Arancione	No	No	Sì, con tampone negativo o terza dose

Accesso alle strutture sanitarie veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura		Bianca Gialla Arancione	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
BAR E RISTORANTI (INCLUSI QUELLI NELLE STRUTTURE RICETTIVE)					
Consumazione al banco	All'aperto e al chiuso	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
Consumazione al tavolo	All'aperto e al chiuso	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
STRUTTURE RICETTIVE					
Alloggio		Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
ATTIVITÀ SPORTIVE IN STRUTTURE PUBBLICHE O PRIVATE					
Attività sportiva o motoria	All'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici	Bianca Gialla Arancione	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
Attività sportiva o motoria	In palestre, piscine, centri natatori (all'aperto e al chiuso)	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
Attività riabilitativa e terapeutica ricomprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA)	All'aperto e al chiuso	Bianca Gialla Arancione	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì

Accesso agli spogliatoi e alle docce (sono esclusi dagli obblighi relativi al Green Pass gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o della disabilità)		Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
Sport di squadra e di contatto	All'aperto e al chiuso	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
EVENTI SPORTIVI					
Accesso a eventi e competizioni sportivi in stadi e palazzetti (capienza del 35% al chiuso e del 50% all'aperto)		Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
IMPIANTI NEI COMPRESORI SCIISTICI					
Accesso agli impianti di risalita nei comprensori sciistici		Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
ATTIVITÀ ED EVENTI CULTURALI					
Accesso a spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali (con capienza al 100%)	Al chiuso	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì

Concerti ed eventi assimilati che comportino assembramenti	All'aperto	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	No No No
Accesso a mostre, musei e altri luoghi della cultura (compresi archivi e biblioteche)		Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
Consumazione di cibi e bevande all'interno della sala in cui si svolge l'evento	Al chiuso	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	No No No
CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE					
Accesso alle cerimonie civili		Bianca Gialla Arancione	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
Accesso alle cerimonie religiose		Bianca Gialla Arancione	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
FESTE					
Feste conseguenti a cerimonie civili e religiose	Al chiuso	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
Feste non conseguenti a cerimonie civili e religiose	Al chiuso	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
Feste ed eventi assimilati che comportino assembramenti	All'aperto	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	No No No
CONVEGNI, CONGRESSI, FIERE E SAGRE					
Sagre e fiere, anche su aree pubbliche		Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì

Convegni e congressi	All'aperto e al chiuso	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
ACCESSO NEI TRIBUNALI E NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI					
Accesso nei tribunali di difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia		Bianca Gialla Arancione	No No No	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
Accesso nei tribunali delle parti del processo e dei testimoni		Bianca Gialla Arancione	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
Colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori		Bianca Gialla Arancione	No No No	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
ATTIVITÀ LUDICHE O RICREATIVE					
Accesso ai centri benessere	All'aperto e al chiuso	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì

Accesso ai centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e le attività riabilitative o terapeutiche)	All'aperto e al chiuso	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
Accesso a parchi tematici e di divertimento		Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
Accesso ai centri culturali, centri sociali e ricreativi	All'aperto e al chiuso	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
Accesso a sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò		Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
CONCORSI PUBBLICI					
Partecipazione alle prove in presenza		Bianca Gialla Arancione	No No No	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì

b) euro 836,96 - componente;

2. Il compenso lordo dipendente per i segretari delle commissioni di cui all'art. 2, comma 1, è pari a euro 669,32.

Art. 3.

Compenso integrativo

1. Salvo quanto disposto dall'art. 2, a ciascun componente delle commissioni giudicatrici dei concorsi viene corrisposto un compenso integrativo lordo dipendente pari ad euro 2,00 per ciascun elaborato o candidato esaminato.

Art. 4.

Limiti del compenso

1. I compensi di cui agli articoli 2, 3 e 5 non possono eccedere euro 8.206,80.

2. I limiti massimi di cui al comma precedente sono aumentati del venti per cento per i presidenti, nonché ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.

Art. 5.

Compenso per le procedure concorsuali per le quali non è prevista la prova orale

1. Nel caso di procedure concorsuali per le quali non è prevista la prova orale, ai componenti delle commissioni giudicatrici compete il compenso base previsto dall'art. 2 e il compenso integrativo previsto dall'art. 3, ridotti del trentacinque per cento.

Art. 6.

Compenso in caso di sottocommissioni

1. Nel caso di suddivisione delle commissioni giudicatrici in sottocommissioni, ai componenti di queste ultime compete il compenso base previsto dall'art. 2 o dall'art. 5, ridotto del cinquanta per cento.

2. I compensi integrativi di cui all'art. 3 sono rapportati per ogni componente e per il segretario delle singole sottocommissioni al numero dei candidati esaminati da ciascuna sottocommissione e non possono eccedere i massimali previsti dal precedente art. 4.

Art. 7.

Dimissioni e decadenza dell'incarico

1. Ai componenti che si dimettono dall'incarico o sono dichiarati decaduti per comportamenti illeciti loro attribuiti, i compensi base previsti all'art. 2 o all'art. 5 sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato. In caso di più sedute di commissione nello stesso giorno ne viene conteggiata comunque una al giorno.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. All'onere complessivo del presente provvedimento determinato in euro 17.420.779,95 lordo Stato si provvede a valere sugli impegni di spesa già assunti dai competenti uffici scolastici regionali nell'anno finanziario 2020 sul capitolo di spesa n. 2309 p.g. 3 «spese per le procedure di reclutamento del personale docente, ecc.» e sul capitolo 2339 p.g. 6 «spese per le procedure di reclutamento del personale, ecc.», nonché sui residui di lettera f) disponibili sul capitolo 2309 p.g. 3 e p.g. 4 «spese per la copertura degli oneri di organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente, ecc.» e, per la quota rimanente pari a euro 3.161.889,37, sugli ordinari stanziamenti di bilancio disponibili nell'anno 2021 sul capitolo 2309 p.g. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2021

Il Ministro dell'istruzione
BIANCHI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

*Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 102*

22A00743

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 4 febbraio 2022.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;



Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 16-*bis* e seguenti;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 16-*septies*, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, da ultimo modificato dall'art. 2, comma 2, lettera *c*, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, ai sensi del quale: «Sono denominate (...) *b*) “Zona gialla”: le regioni nei cui territori alternativamente: 1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera *a*); 2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera *a*): 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento; 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività; *c*) “Zona arancione”: le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere *a*), *b*) e *d*);»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e, in particolare, l'art. 9-*bis*, comma 2-*bis*, ai sensi del quale: «Nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c-bis*), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al comma 1, lettera *a*), nelle predette zone, si applica il presente comma ad eccezione delle mense e del *catering* continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;


Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 dicembre 2021, n. 305, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»;

Visto, altresì, l'art. 18, comma 1, del citato decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, il quale prevede che: «Fino al 31 marzo 2022 si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 dicembre 2021, n. 309; Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 7 gennaio 2022, n. 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori mi-



sure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"», e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2022, recante «Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 gennaio 2022, n. 18;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 gennaio 2022, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Sardegna e Sicilia», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 22 gennaio 2022, n. 17;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 gennaio 2022, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna e Toscana», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 22 gennaio 2022, n. 17;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 gennaio 2022, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Valle d'Aosta, Veneto e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 29 gennaio 2022, n. 23;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 31 gennaio 2022, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 1° febbraio 2022, n. 26;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il verbale del 28 gennaio 2022 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, unitamente al report n. 89, e, in particolare, il documento recante «Indicatori decisionali come da decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65, art. 13», allegato al citato verbale;

Visto il verbale del 4 febbraio 2022 della Cabina di regia, unitamente al report n. 90, nel quale si rileva che: «Si conferma una situazione epidemica acuta nella settimana di monitoraggio corrente con una elevata incidenza settimanale e una forte pressione sui servizi assistenziali in un contesto in cui i parametri di relativi ad incidenza, trasmissibilità e occupazione dei posti letto in area medica e terapia intensiva mostrano segnali di miglioramento e, con essi, anche la valutazione complessiva del rischio di una epidemia non controllata e non gestibile. Mentre si censisce una tendenza alla diminuzione della pressione sui servizi assistenziali, è ancora elevato il numero di persone ricoverate»;

Visto il documento recante «Indicatori decisionali come da decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65, art. 13», allegato al citato verbale del 4 febbraio 2022 della Cabina di regia, dal quale risulta, tra l'altro, che le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Puglia, Sardegna e Toscana presentano dati compatibili con la «zona gialla» e la Regione Friuli-Venezia Giulia presenta dati compatibili con la «zona arancione», e che, pertanto, per tali regioni, non ricorrono le condizioni di cui all'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

Considerato, altresì, che, come si evince dai citati documenti recanti «Indicatori decisionali come da decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65, art. 13», allegati ai verbali del 28 gennaio 2022 e del 4 febbraio 2022 della Cabina di regia, per le Regioni Abruzzo, Piemonte e Sicilia, in mancanza di un accertamento della permanenza per quattordici giorni in uno scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, come verificato dalla Cabina di regia, continuano ad applicarsi le misure di cui alla «zona arancione» per un periodo di quindici giorni, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione;

Visto, altresì, che, sulla base del citato documento recante «Indicatori decisionali come da decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65, art. 13», allegato al verbale del 4 febbraio 2022 della Cabina di regia, si evince che per la Regione Marche sussistono i presupposti di cui all'art. 1, comma 16-septies, lettera c), del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, con la conseguente applicazione delle misure previste per la «zona arancione»;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana;



EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Puglia, Sardegna e Toscana

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, per le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Puglia, Sardegna e Toscana continuano ad applicarsi le misure di cui alla c.d. «zona gialla», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, per un periodo di quindici giorni, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione.

Art. 2.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, per la Regioni Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia continuano ad applicarsi le misure di cui alla c.d. «zona arancione», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, per un periodo di quindici giorni, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione.

Art. 3.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Marche

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nella Regione Marche si applicano, per un periodo di quindici giorni, salva nuova classificazione, le misure di cui alla c.d. «zona arancione», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, e, di conseguenza, cessano di avere efficacia le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 28 gennaio 2022, citata in premessa.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2022

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, registrazione n. 240

22A00986

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

PROVVEDIMENTO 21 gennaio 2022.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Salame Piacentino» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di una DOP o di una IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio, in particolare l'art. 6, comma 3, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee serie L 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la denominazione di origine protetta «Salame piacentino»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 1° febbraio 2020, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in Italia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'8 marzo 2020;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 25 marzo 2020, e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

